

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 27353 del 13/12/2024 BOLOGNA

<b>Proposta:</b>	DPG/2024/28179 del 13/12/2024
<b>Struttura proponente:</b>	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Oggetto:</b>	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO " AUMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO (R4) E RIDUZIONE DEL MATERIALE STOCCATO (R13), CON INCREMENTO STOCCAGGIO ISTANTANEO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LUZZARA (RE)
<b>Autorità emanante:</b>	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
<b>Firmatario:</b>	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Balasini rottami di Ricciardo, Sigifredo & C. S.N.C. , con sede legale nel comune di Luzzara (RE), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposto a trattamento (R4) e riduzione del materiale stoccato (R13), con incremento stoccaggio istantaneo", localizzato nel comune di Luzzara (RE), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.801129 del 24 luglio 2024) e all'ARPAE di Reggio Emilia;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG. 2024.1329625 del 4 dicembre 2024 precisando che, vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate, non ritiene necessario sottoporre il progetto a procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60 in quanto modifica di un impianto esistente rientrante nella categoria B.2.50 denominata: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato

C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"

il progetto prevede la modifica dei quantitativi di rifiuti metallici trattati presso l'impianto esistente prevedendo:

- l'aumento del quantitativo di rifiuti trattati (operazione R4) e del quantitativo in stoccaggio istantaneo, relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 5/2/98;

- la diminuzione del quantitativo annuo di rifiuti stoccati (operazione R13), relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 5/2/98";

verificata la completezza e l'adequatezza della documentazione presentata e sentita Arpae SAC Reggio Emilia, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE Reggio Emilia (acquisita al prot. reg. con PG.2024.806575 del 26 luglio 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, nella banca dati regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

ARPAE SAC Reggio Emilia, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria;

durante la fase istruttoria sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs 152/06, chiarimenti e integrazioni al proponente con nota prot. PG.2024.1026852 del 19 settembre 2024;

il proponente successivamente ha chiesto, con nota acquisita agli atti con PG.2024.1073919 del 26 settembre

2024, la sospensione dei termini di 40 giorni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs 152/06 per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

l'autorità competente con nota prot. PG.2024.1079426 del 27 settembre 2024 ha concesso la sospensione dei termini richiesti;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini con nota acquisita agli atti con PG.20241242442 del 8 novembre 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 31 luglio 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (da 31 luglio 2024 - a 30 agosto 2024) non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Provincia di Reggio Emilia, acquisito agli atti con PG.2024.213128 del 25 novembre 2024;
2. AUSL, acquisito agli atti con PG.2024.ARP AE.167675 del 18 settembre 2024;
3. Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra PO, acquisito agli atti con PG.2024.ARP AE.168597 del 19 settembre 2024;
4. Comune di Luzzara, acquisito agli atti con PG.2024.ARP AE.216904 del 29 novembre 2024;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.1292646 del 22 novembre 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

#### DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

la ditta Balasini Rottami esercita la propria attività di raccolta di materiali metallici, stoccaggio e recupero rifiuti presso la propria sede legale e operativa di via Tomba, 45 a Luzzara (RE), posta in area relativa ad "Attività esistente di raccolta, deposito e rottamazione" art. 44 delle Norme di P.S.C. L'attività è dislocata tra la zona industriale di Luzzara ed aree di campagna circostanti e si trova in prossimità della Strada Cispadana;

lo stabilimento è costituito da un piazzale per il deposito rifiuti, un ufficio con annessa una pesa, tre capannoni/tettoie per lo stoccaggio di varie tipologie di rifiuti, mezzi ed attrezzature;

il piazzale è pavimentato con calcestruzzo tranne che nelle zone di transito degli automezzi e di deposito dei cassoni che sono semplicemente asfaltate;

il piazzale di deposito è parzialmente coperto da una tettoia prefabbricata al di sotto della quale sono tenuti i cumuli di diversi rifiuti oltre ad alcune attrezzature per effettuare il trattamento. I capannoni vengono utilizzati come ricovero per i mezzi aziendali ed attrezzature varie oltre che per lo stoccaggio dei rifiuti;

in particolare la Ditta, che risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2023, esercita attività di recupero rifiuti in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 (operazioni R4 ed R13) ritirando rifiuti metallici con i propri mezzi da aziende prevalentemente metalmeccaniche della zona, e previo trattamento, invia i rifiuti o materiali recuperati (certificazioni ai sensi del Reg. UE 333/2011 e del Reg. UE 715/2013) direttamente ad acciaierie per il loro definitivo recupero come materie prime seconde o ad altri commercianti di rottami metallici;

le attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di recupero sono di seguito elencate:

- pressa idraulica per la riduzione volumetrica dei rifiuti;
- gru con ragno per la movimentazione interna dei rifiuti;
- cesoia semovente utilizzata per ridurre il volume dei rottami metallici (utilizzo occasionale);
- cesoia fissa per la riduzione volumetrica dei

cumuli di rottami ferrosi;

- trituratore vagliatore utilizzato per la selezione/separazione e riduzione volumetrica dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata (utilizzo occasionale);

presso il medesimo impianto, oltre ai rifiuti metallici, vengono conferiti altri tipi di rifiuti (carta, legno, plastica, vetro, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso) che non subiscono alcun trattamento e vengono mandati ad altri impianti autorizzati alla loro gestione e recupero;

il progetto di modifica presentato riguarda esclusivamente la modifica dei quantitativi di rifiuti metallici gestiti presso l'impianto esistente prevedendo:

- l'aumento del quantitativo di rifiuti trattati (operazione R4) e del quantitativo in stoccaggio istantaneo, relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 5/2/98; in particolare il quantitativo di rifiuti recuperati passerà da 25 t/g a 56 t/g e da 6035 t/a a 14.000 t/a;
- la diminuzione del quantitativo annuo di rifiuti stoccati (operazione di messa in riserva R13), relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 5/2/98;

non sono previste modifiche strutturali o impiantistiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal momento che la superficie a disposizione consente di gestire un incremento di materiale trattato, compensato anche dalla minore quantità di messa in riserva;

l'incremento sarà ottenuto tramite un'ottimizzazione delle attività di lavoro, senza influire sugli orari di apertura dell'azienda che resteranno invariati. Si procederà infatti ad un incremento del numero di ore di funzionamento degli impianti, che attualmente non sono funzionanti per l'intero orario di apertura dell'attività, senza però eccedere gli orari di apertura stessi;

in considerazione delle modifiche in progetto non è prevista alcuna fase di cantiere;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

fase di esercizio

aria

l'operazione di stoccaggio R13 e di trattamento R4 di rifiuti speciali non pericolosi non determina emissioni in atmosfera

significative;

a tale riguardo si evidenzia che le lavorazioni effettuate durante le attività di trattamento non prevedono produzione di fumi e polveri; non sono previste operazioni di saldatura, lavorazioni superficiali dei metalli o taglio con fiamme gas e laser, in quanto il trattamento dei rifiuti in R4 prevede unicamente attività di tranciatura e compattazione/riduzione volumetrica con pressa cesoia;

non sono presenti impianti termici nel ciclo produttivo, ma una delle due presse utilizzate è alimentata da un gruppo elettrogeno con potenza attiva pari a 400 kW (anno di produzione 2010) e pertanto non necessita dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto presente nell'Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. - Allegato 1A punto bb);

inoltre, non si prevedono emissioni diffuse significative dovute al transito dei mezzi nei piazzali in quanto la superficie dello stabilimento è pavimentata con asfalto o calcestruzzo;

l'attività non produce emissioni di sostanze odorigene in quanto vengono gestiti rifiuti metallici non putrescibili ed i trucioli ferrosi che potrebbero contenere tracce di olio o di emulsioni oleose vengono stoccati all'interno di contenitori chiusi e posti all'interno del capannone;

#### acque superficiali e sotterranee

la modifica in progetto, secondo quanto emerge dagli elaborati progettuali, non determinerà impatti significativi sulle componenti acque superficiali e acque sotterranee;

le acque meteoriche incidenti sulle aree di transito dei mezzi e su quelle di lavorazione/stoccaggio dei rifiuti vengono trattate in due impianti distinti prima dello scarico; in particolare, come allo stato attuale, si prevede il trattamento delle acque di prima pioggia mediante sedimentazione e disoleazione con lo scarico nel canale Fiamminghi;

i sistemi di trattamento dei reflui si ritengono adeguati a seguito della modifica del progetto in quanto non cambieranno le superfici delle aree impermeabilizzate;

rispetto all'approvvigionamento idrico viene utilizzata acqua dell'acquedotto per i servizi igienici e sono presenti due

pozzi, utilizzati per pulizia dei mezzi e come attacco del naspo per il sistema antincendio;

#### rumore e traffico

secondo quanto emerge dalla valutazione previsionale d'impatto acustico presentata relativamente alle modifiche in progetto:

- i livelli di rumorosità calcolati presso i recettori maggiormente esposti alla rumorosità indotta dall'attività oggetto di studio, risultano inferiori ai limiti associati alla classe III - Aree di misto, di 60 dB(A) per il periodo diurno;
- dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine, risultano livelli, in previsione, tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB;

con riferimento alla valutazione previsionale d'impatto acustico ed in particolare all'abitazione posta in adiacenza allo stabilimento in esame che risulta di proprietà dell'azienda, secondo quanto emerge dalle integrazioni progettuali, tale abitazione non è stata considerata valutazione previsionale quale recettore in quanto al suo interno vi abitano esclusivamente lavoratori dell'azienda che, durante i turni di lavoro aziendale, non soggiornano all'interno di tale ambiente di vita;

anche l'incremento di traffico veicolare associato alla modifica in progetto non viene ritenuto significativo in considerazione del limitato numero di mezzi (circa 10) diretto al centro tenendo conto anche della modifica in progetto, della localizzazione dell'impianto e delle caratteristiche delle strade di accesso all'impianto stesso (l'impianto è adiacente alla Strada Cispadana);

#### flora, fauna, ecosistemi e paesaggio

dagli elaborati presentati emerge come il progetto interessa un'area caratterizzata in prevalenza da attività antropiche; le attività prevalenti sono rappresentate dagli insediamenti produttivi della vicina zona industriale e dall'attività agricola e zootecnica limitrofa all'impianto;

in particolare, per quanto riguarda la flora e la vegetazione si evidenzia che lungo i canali e gli scoli, al limitare degli insediamenti industriali ed ai confini delle proprietà agrarie è presente una flora povera di specie, probabilmente dovuta alle funzioni delle aree in cui si trova (es.: canali



artificiali per la bonifica) e quindi alla loro gestione (es.: pulitura periodica). La flora dell'area è quindi costituita per la maggior parte da specie sinantropiche e ruderali che hanno colonizzato quei lembi di terreno non sfruttabili a fini produttivi; nell'area industriale e zone limitrofe non sono presenti formazioni vegetali di particolare interesse. La riduzione della copertura vegetale e quindi l'eliminazione o la riduzione (in estensione) degli habitat necessari alla vita della fauna, ha portato all'impoverimento e alla banalizzazione delle comunità animali della pianura. In ambienti largamente sfruttati in modo intensivo sia dal punto di vista agricolo che artigianale/industriale, la fauna è costituita da quelle specie che sono riuscite ad adattarsi alla convivenza con l'uomo. Soprattutto l'avifauna, ma anche alcuni mammiferi, si allontanano dal loro habitat alla ricerca di siti di caccia e di sosta/ rifugio;

in considerazione delle caratteristiche dell'area in esame e del fatto che la modifica presentata non comporta la realizzazione di nuovi edifici e l'occupazione di nuove aree ma esclusivamente l'incremento del quantitativo di rifiuti trattati negli elaborati è stato evidenziato che non sono attesi impatti significativi sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi. Per le medesime motivazioni non si prevedono impatti sul paesaggio;

#### VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

per quanto riguarda la conformità urbanistica il comune di Luzzara ha espresso il proprio parere favorevole;

in riferimento al PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia, approvato con DCP n. 124 del 17/06/2010 e successive varianti, la Provincia ha espresso il proprio parere favorevole, segnalando inoltre, l'opportunità di implementare le barriere verdi di mitigazione in corrispondenza del perimetro dell'impianto;

in considerazione della tipologia di rifiuti e del trattamento effettuato le emissioni in atmosfera previste saranno poco significative e verranno comunque adottate le modalità gestionali necessarie volte alla limitazione delle

emissioni diffuse;

le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne impermeabilizzate verranno trattate prima dello scarico in acque superficiali e comunque gran parte delle attività di gestione rifiuti verranno effettuate al coperto su superfici impermeabilizzate;

in merito alla valutazione d'impatto acustico presentata per quanto riguarda i ricettori considerati non sono previsti elementi di criticità o difformità rispetto alle disposizioni vigenti; tuttavia, visto quanto indicato nella Relazione acustica previsionale in merito all'abitazione adiacente allo stabilimento (che risulta di proprietà aziendale ed è affittata ai dipendenti della stessa), nella successiva fase autorizzativa dovrà essere presentato uno studio acustico integrativo considerando la suddetta abitazione come ricettore abitativo;

in considerazione della localizzazione dell'impianto e delle infrastrutture viarie a servizio dello stesso non si ritiene che le modifiche in progetto possano comportare impatti significativi sul traffico veicolare;

considerato che la modifica presentata non comporta la realizzazione di nuovi edifici e l'occupazione di nuove aree ma esclusivamente l'aumento del quantitativo di rifiuti trattati non si prevedono impatti significativi sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi, né sul paesaggio;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.1329625 del 4 dicembre 2024, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposto a trattamento (R4) e riduzione del materiale stoccato (R13), con incremento stoccaggio istantaneo" localizzato nel comune di Luzzara può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto

delle condizioni già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

1. come evidenziato da AUSL di Reggio Emilia in fase di autorizzazione/gestione si ritiene necessario porre particolare attenzione:

- a. ad effettuare una valutazione in merito al rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1907/2006 (REACH); in particolare per ogni singolo rifiuto che cessa la sua natura tal quale e passa a materia prima recuperata (End of Waste), occorre identificare la natura della sostanza chimica o della miscela e dei componenti della miscela attraverso la caratterizzazione chimica/fisica della stessa eventualmente corredata anche da altre informazioni pertinenti la sostanza chimica (origine del rifiuto, controllo del materiale di ingresso, fasi del processo di recupero che assicurano che determinate impurità non siano presenti nella sostanza o miscela) al fine di verificare l'assoggettabilità al regolamento Reach o, viceversa, la possibile applicazione della esenzione prevista dall'articolo 2 punto 7 lettera d) del Regolamento sopracitato;
- b. alle aree di stoccaggio che siano chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che indichi in modo puntuale i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, il loro stato fisico e le caratteristiche di pericolosità, nonché le norme di comportamento per la manipolazione degli stessi e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- c. ad eseguire sistematicamente le operazioni di pulizia dell'area di stoccaggio dove avviene la messa in riserva;
- d. all'applicazione di sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..);

2. come evidenziato dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po:

a. per la gestione degli esistenti impianti di trattamento delle acque reflue, vanno specificate tempistiche e modalità di manutenzione, in quanto, essendo il canale Fiamminghi ad uso anche irriguo, occorre sia "assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti" come previsto dall'art. 5 della L.R. 4/2007; l'inquinamento delle acque dei canali di bonifica è d'altra parte atto vietato sia nel RD 368/1904 ai sensi dell'art. 133 lettera f) sia nel Regolamento Regione Lombardia 3/2010 ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera g) che risulta applicabile anche nelle aree emiliane del comprensorio in base alla legge sull'intesa fra le due regioni;

b. considerato lo stato attuale dello scarico S1, si domanda di posare una scogliera in massi ai lati e al di sotto del relativo manufatto in cls, in quantità idonea a mantenerne stabile la posizione entro la sponda del canale;

3. si richiama inoltre il parere sopracitato della Provincia di Reggio Emilia nel quale segnala l'opportunità di implementare le barriere verdi di mitigazione in corrispondenza del perimetro dell'impianto;

4. visto quanto indicato nella Relazione acustica previsionale in merito all'abitazione adiacente allo stabilimento (che risulta di proprietà aziendale ed è affittata ai dipendenti della stessa), nella successiva fase autorizzativa dovrà essere presentato uno studio acustico integrativo considerando la suddetta abitazione come ricettore abitativo;

nella sezione "pareri" nella banca dati delle valutazioni ambientali, sono consultabili i contributi degli enti contenenti indicazioni, di natura non ambientale, da prendere in considerazione per la successiva fase autorizzativa;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»”;

- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

**RICHIAMATI:**

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°aprile gennaio 2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento

incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposto a trattamento (R4) e riduzione del materiale stoccato (R13), con incremento stoccaggio istantaneo" localizzato nel comune di Luzzara (RE) proposto da Balasini rottami di Ricciardo, Sigifredo & C. S.N.C., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza;
- b) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all'aumento di produzione;
- c) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto

- presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Balasini rottami di Ricciardo, Sigifredo & C. S.N.C., al Comune di Luzzara, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
  - e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
  - f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
  - g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI